

#### Provvedimento IVASS n. 69 del 27 marzo 2018

#### Relazione

Il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, all'articolo 2-bis, commi 24 e 25, introdotto dalla legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172<sup>1</sup> prevede ulteriori misure a favore delle popolazioni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, stabilendo il differimento fino al 31 maggio 2018 della sospensione del pagamento dei premi assicurativi, già prevista dal decreto decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189<sup>2</sup>, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni<sup>3</sup>.

Tale ulteriore agevolazione si applica unicamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda.

La nuova legge prevede inoltre che le autorità di regolazione disciplinino, con propri provvedimenti, le modalità di rateizzazione dei pagamenti sospesi.

L'IVASS aveva disciplinato la materia con il provvedimento n. 56 del 9 febbraio 2017. Ponendosi in continuità con tale intervento, il nuovo provvedimento insiste, pertanto, sui seguenti aspetti:

### a) Differimento della sospensione dei termini per il pagamento dei premi

L'articolo 1 prevede che alle imprese destinatarie del provvedimento n. 56/2017 continuino ad applicarsi fino al 31 maggio 2018 le disposizioni dell'articolo 2 del citato provvedimento sulla sospensione dei termini, limitatamente ai soggetti che hanno dichiarato l'inagibilità del fabbricato secondo le modalità previste dalla legge. L'articolo precisa poi, in conformità alla legge, che le somme versate alla data di entrata in vigore della legge 4 dicembre 2017, n. 172 non danno diritto a rimborso o restituzione.

<sup>1</sup> recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili - Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L'articolo 48, comma 2, del d.l. 189/2016 convertito nella legge 229/2016 recita: "Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, nonché per i settori delle assicurazioni, della telefonia e della radiotelevisione pubblica, la competente autorità di regolazione, con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1 ovvero dal 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le utenze situate nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorità di regolazione, con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del primo periodo ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo."

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Si veda il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 recante "Proroga e definizione dei termini", convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.



## b) Pagamento dei sinistri accaduti durante il periodo di sospensione

L'articolo 2 del provvedimento ribadisce l'obbligo dell'assicuratore di rispettare il disposto dell'art. 3 del provvedimento n. 56/2017 che impone il pagamento del sinistro per i fatti accaduti durante il periodo di sospensione anche in assenza del percepimento del premio, fatto salvo il conguaglio con il premio in sede di liquidazione del sinistro.

# c) Rateizzazione dei premi al termine del periodo di sospensione per le polizze non colpite da sinistro

Il provvedimento n. 56/2017, in linea con la normativa in vigore all'epoca, non imponeva un periodo minimo di rateizzazione del pagamento dei premi sospesi. L'articolo 3 del presente Provvedimento, allineandosi al nuovo disposto normativo, prevede invece che per i premi la cui scadenza è differita, per effetto della legge, alla data del 31 maggio 2018, la predetta rateizzazione non possa essere inferiore a 36 mensilità. E' data facoltà alle parti di concordare un diverso periodo di rateizzazione più rispondente alle esigenze degli assicurati.

\*\*\*

Per ragioni di necessità e urgenza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 4, lett. b), del Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, il presente provvedimento non è stato oggetto di pubblica consultazione né di analisi di impatto in ragione dell'esigenza di assicurare la tempestiva attuazione di norme nazionali.